

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione II 13/07/1998 n. 6814
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

Il recesso del committente dal contratto di appalto senza richiesta di risarcimento del danno, e rimborsando l'appaltatore delle spese affrontate, compensandolo per i lavori eseguiti e risarcendolo per i danni subiti, può esser esercitato in qualsiasi momento ed esser giustificato anche dalla sfiducia successiva alla conclusione del contratto riconducibile ad inadempimento dell'appaltatore, ma senza necessità di accertare, a differenza della risoluzione chiesta ai sensi dell'art. 1453 c.c., l'importanza e la gravità di esso, dovendosi invece esaminare soltanto se l'atto o la condotta del committente sono incompatibili con la prosecuzione del rapporto.